



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della
Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la
Sardegna Direzione Generale
Ufficio III*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Prot. AOODRSA.REG.UFF. n. 7114

Cagliari, 27/05/2014

Ai Dirigenti degli Istituti Professionali statali
della Sardegna
Loro Sedi

Oggetto: Esami conclusivi dei percorsi di IeFP 2013/14 – Indicazioni per la presentazione della richiesta di costituzione della Commissione di Valutazione e indicazioni generali per lo svolgimento della sessione d'esame

A seguito della Conferenza di servizio del 5.05.2014 avente per oggetto “esami di qualifica percorsi IeFP” (art. 17, D.lgs. 226/2005), si definiscono le indicazioni per la presentazione della richiesta di costituzione della Commissione di Valutazione e le indicazioni generali per lo svolgimento della sessione d'esame.

A. Presentazione Richiesta costituzione commissione esami di qualifica IeFP: gli Istituti Professionali in cui nell'a.s. 2011/12 siano stati attivati classi con percorsi IeFP in regime di sussidiarietà integrativa ai sensi dell'accordo territoriale del 9.06.2011 tra la Regione Autonoma della Sardegna e l'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna che intendono attivare una sessione d'esame per il conseguimento della qualifica IeFP, per ogni percorso IeFP attivato devono presentare relativa istanza compilando il **modello 16/F** (allegato alla presente) ed inviarlo entro e non oltre il **10 giugno 2014** al Servizio della Governance della Formazione Professionale – Settore Gestione e Accreditamento agli indirizzi mail mcois@regione.sardegna.it; mgirau@regione.sardegna.it e, p.c. lgalassi@regione.sardegna.it specificando anche le proprie proposte per il periodo di svolgimento; fermo restando che gli esami di qualifica si devono svolgere entro l'inizio dell'anno scolastico successivo. *In distinta dichiarazione del DS dovranno inoltre essere specificati eventuali alunni portatori di H e alunni DSA.*

La richiesta suddetta, in aggiunta a quanto suindicato, dovrà essere corredata da una dichiarazione del Dirigente Scolastico che attesti il regolare svolgimento dello Stage.

Si precisa che possono sostenere gli esami di qualifica IeFP solamente gli alunni interni dell'Istituto che hanno frequentato la classe terza nel presente anno scolastico e che a tal fine dovranno presentare apposita istanza al Dirigente Scolastico.

Di seguito verranno riportate le indicazioni generali per l'ammissione all'esame e lo svolgimento dello stesso.

B. ammissione all'esame di qualifica: per i percorsi in regime di sussidiarietà integrativa, la formalizzazione dell'ammissione all'esame di qualifica deve costituire atto specifico ulteriore e distinto (**disgiunto**)¹ rispetto allo scrutinio di ammissione al quarto anno di Istruzione Professionale di Stato :

- a. frequenza dei tre quarti del monte ore² ,
- b. formalizzazione del raggiungimento degli esiti di apprendimento di cui agli standard formativi dei percorsi di **IeFP** nazionali e loro eventuali articolazioni regionali, sulla base delle **valutazioni periodiche degli apprendimenti** e del **comportamento**, da parte dei docenti e degli esperti³.

C. composizione della Commissione: ai sensi dell' art. 7 della L.R. 47/79, la Commissione d'esame sarà così composta:

	COMPONENTE NOMINATO	ENTE NOMINANTE
01	Funzionario Regione Autonoma della Sardegna in funzione di Presidente della Commissione	Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale
02	Rappresentante del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali	Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale su designazione del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali
03	Rappresentante di un'organizzazione imprenditoriale	Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale su designazione dell'organizzazione
04	Rappresentante di un'organizzazione sindacale (non obbligatorio)	Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale su designazione dell'organizzazione
05	Docente del corso (membro interno)	Dirigente Scolastico

¹ Di conseguenza un alunno ammesso a sostenere l'esame di qualifica potrebbe essere ammesso con debito alla classe IV, oppure potrebbe anche non essere ammesso alla classe IV . Ancora un alunno ammesso con debito alla classe IV potrebbe non essere ammesso all'esame di qualifica: in tal caso può ripetere l'esame di qualifica negli anni successivi.

² Dlgs 226/2005, art. 20, comma 2. **La percentuale di assenze non può superare il 25 per cento del monte ore del corso. In ogni caso dovrà essere accertato lo svolgimento di un modulo di recupero che consenta al candidato il raggiungimento del 75 per cento del monte ore di lezione, fatti salvi i casi compresi nei criteri di eventuali deroghe stabilite dal Collegio dei docenti che dovranno essere inviati all'Assessorato unitamente alla richiesta di costituzione della Commissione d'esame.**

³ D.lgs. 226/2005, art. 18-20.

06	Rappresentante del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 2° docente del corso (docente della scuola)	Dirigente Scolastico (su delega del Direttore Generale) nomina un docente della scuola.
----	--	---

D. Durata esami: Le prove d'esame, fatte salve eventuali eccezioni, si devono svolgere nell'arco di tre giorni. Nell'Istituto Professionale dove si svolgono contemporaneamente esami relativi a più classi può essere richiesta la costituzione di un'unica Commissione per un massimo di tre classi. In questo caso la durata delle prove può essere prorogata fino ad un massimo di cinque giorni.

E. Adempimenti della Commissione e del Presidente:

1° giorno:

a) Insediamento della Commissione per le verifiche preliminari:

- Verifica gli atti di nomina dei componenti della Commissione;
- Identificare i rappresentanti degli organismi, mediante il controllo con un valido documento di identità;
- Verificare la percentuale di assenze dei corsisti relativamente al solo terzo anno di frequenza (max 25% delle ore);
- Verificare il programma di ogni disciplina effettivamente svolto sottoscritto dal docente e da almeno due corsisti;
- Verificare la regolare ammissione dei corsisti all'esame attraverso la presa visione del verbale della riunione finale del collegio dei docenti, corredato da una relazione sull'andamento dell'attività formativa di ciascun allievo; verificare e approvare la presenza di una terna di prove alternative proposta dai docenti dell'Istituto Professionale di Stato, sia per l'eventuale prova scritta che per la prescritta prova professionale;
- Stabilire, preliminarmente allo svolgimento di tutte le prove previste nei giorni successivi, i criteri e le modalità di valutazione delle stesse e per gli scrutini finali;
- Verificare la presenza e la documentazione di alunni con disabilità certificata, la eventuale richiesta di prove equipollenti o differenziate, nonché la predisposizione delle stesse;
- Verificare la presenza e la documentazione di alunni con DSA certificato e la richiesta di relativi strumenti dispensativi o compensativi.

b) Svolgimento della prova scritta e sua correzione

2° giorno: Svolgimento della prova professionale

3° giorno: Svolgimento del colloquio e valutazioni finali.

F. tipologia delle prove⁴:

1. **Prova scritta:** è costituita da n. 50 test multidisciplinari (costituiti da n. 4 risposte di cui una completamente esatta, una del tutto errata e due “distrattori”) della durata di 50 minuti. Tale prova è finalizzata all'accertamento delle diverse dimensioni di base e tecnico professionali degli standard formativi regionali definiti nel rispetto degli standard formativi nazionali (art. 18 del D.lgs. 226/2005) *con particolare attenzione alla verifica degli apprendimenti nel complesso delle conoscenze disciplinari del piano di studi del terzo anno.* Il Consiglio di classe dovrà far pervenire al Presidente della Commissione la terna di prove alternative tra le quali estrarre la prova d'esame. Le tre prove proposte dall'Istituto Professionale di Stato **dovranno risultare omogenee alle caratteristiche didattiche del corso e alla tempistica assegnata per lo svolgimento.** Nell'ipotesi di evidente disomogeneità, la Commissione potrà richiedere una riformulazione delle stesse. In assenza di proposte sarà compito della

⁴ La dimensione tecnico-professionale costituisce l'elemento fondamentale di riferimento dell'esame e può fornire anche elementi di accertamento per quella di base (Prova scritta e colloquio) , anche attraverso forme di accertamento e valutazioni integrate rispetto alle due dimensioni (tecnico-professionali e di base)

Commissione, anche con l'ausilio dei docenti interni, stabilire la terna delle prove dalla quale estrarre quella da assegnare ai candidati.

2. **Colloquio:** *alla presenza dell'intera Commissione* il colloquio è finalizzato all'accertamento delle diverse dimensioni di base e tecnico professionali degli standard formativi regionali definiti nel rispetto degli standard formativi nazionali (art. 18 del D.lgs. 226/2005) *con particolare attenzione alla verifica degli apprendimenti nel complesso delle conoscenze disciplinari del piano di studi del terzo anno;*
3. **Prova professionale:** è finalizzata all'accertamento delle diverse dimensioni di base e tecnico professionali degli standard formativi regionali, definiti nel rispetto degli standard formativi nazionali (art. 18 del D.lgs. 226/2005). A tal fine la configurazione della prova professionale deve avere:
 - ad oggetto *competenze tecnico professionali caratterizzanti e specifiche del Profilo* e non solo quelle comuni o ricorrenti anche in altri profili;
 - *carattere pratico / prestazionale*, coerente con la diversa caratterizzazione degli standard tecnico-professionali e di base di riferimento al titolo di Qualifica e non solo nella forma di colloquio o test;
 - i *criteri* e gli *indicatori* della valutazione possono essere determinati in rapporto agli "ambiti di esercizio" dello standard di riferimento;
 - La modalità di accertamento della prova scritta deve essere finalizzata al riscontro delle competenze degli standard formativi nazionali e regionali e non solo di elementi di conoscenza ed abilità.

G. Voto finale: Il voto di ammissione da riportare nel modello 18/F non influisce mai sulle medie del voto finale, in quanto non può costituire ulteriore elemento aggiuntivo di media matematica. Il voto finale deve essere espresso in centesimi ed è costituito dalla media matematica tra la votazione media riportata dal candidato nelle "prove di teoria" (scritta e orale) e la votazione della prova pratica o simulata professionale. La media dei voti indicati nel modello 18/F alla colonna "media teoria" si ottiene sommando le votazioni conseguite rispettivamente nella prova orale e nella prova scritta e dividendo il risultato per due (2). La "media voti teoria" sommata al voto conseguito nella prova pratica o simulata professionale e diviso per due (2) darà l'esatta determinazione del "voto finale" che non deve essere inferiore ai 60/100 per il conseguimento della qualifica.

H. Attestati: A conclusione dell'esame con esito positivo è rilasciato il relativo titolo, il cui format di riferimento è quello previsto dal D.I. 11 novembre 2011: l' Attestato di Qualifica Professionale. Nel caso di percorso differenziato viene rilasciato l' Attestato di Competenze.

I. Allievi disabili: per gli allievi disabili certificati è possibile predisporre **prove equipollenti** (riferite allo stesso livello e ambito contenuto nello standard nazionale o regionale che devono consentire di verificare le competenze acquisite dallo studente) o **prove differenziate** (riferite ad una programmazione individualizzata, che non corrisponde al livello ed all'ambito dei contenuti standard). Le motivazioni di ammissione all'esame, le modalità ed i criteri di elaborazione di prove equipollenti o differenziate devono essere adeguatamente documentati dal Consiglio di classe e dalla Commissione e dovranno trovare evidenza nello specifico spazio del verbale del Presidente cui sarà allegata anche copia delle prove.

Ogni Istituto dovrà comunicare all'Assessorato contestualmente alla richiesta di svolgimento dell'esame l'elenco degli allievi con disabilità e il relativo grado di raggiungimento degli obiettivi del corso. Le proposte di prove differenziate e equipollenti, predisposte anche con il concorso degli stessi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico e sulla base della documentazione del P.E.I., saranno approvate dalla Commissione d'esame prima della somministrazione della prima prova d'esame. Agli allievi che hanno sostenuto le prove differenziate al termine dello stesso è rilasciato l'Attestato delle Competenze. Nell'albo delle comunicazioni – relativamente sia all'ammissione, sia alla pubblicazione dei risultati finali non deve essere fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Allievi con DSA: Le Commissioni provvedono all'adozione di specifiche misure compensative e dispensative per gli allievi certificati con DSA che presentano specifiche difficoltà o sul piano della prova scritta o su quello della prova orale. Le misure adottate non possono comunque comportare o prevedere la dispensa totale dall'accertamento delle competenze dello standard regionale. In particolare, nei casi in cui specifici disturbi di apprendimento rendano difficili lo svolgimento di parti scritte delle prove, quale misura compensativa dovuta è possibile prevedere da parte della Commissione anche una diversificazione e ampliamento della loro durata standard. In coerenza con le misure adottate durante il percorso formativo ed in relazione allo specifico disturbo certificato, è altresì possibile prevedere misure dispensative circoscritte a specifici esercizi o item (come ad esempio la dispensa dal correggere errori ortografici, per disturbo legato alla disortografia), o procedere, da parte della Commissione, a variazioni del format dell'esercizio (come ad esempio una diversa formattazione di brani o grafici, per disturbi legati a dislessia su base visuoperceptiva). In presenza di consistenti disturbi (quali ad esempio la difficoltà a rispettare i range precisi di parole o altro), per la competenza di lingua straniera la dispensa può tradursi anche in una esenzione dalla prova scritta. In tal caso la prova è sostituita con un tipo di prova orale, predisposta ed effettuata direttamente dalla Commissione con l'eventuale apporto di una risorsa aggregata, da effettuarsi anche nel contesto o in concomitanza del colloquio. Il punteggio previsto per la parte scritta è attribuito a tale prova sostitutiva. Le motivazioni di ammissione all'esame, le modalità ed i criteri di adozione di misure compensative e dispensative devono essere adeguatamente documentate dalla Commissione e dovranno trovare evidenza nello specifico spazio del verbale finale redatto a cura del Presidente. Nell'albo delle comunicazioni relativamente sia all'ammissione, sia alla pubblicazione dei risultati finali non deve essere fatta menzione delle modalità di svolgimento delle prove e della differenziazione mediante misure dispensative e/o compensative.

Ogni Istituto dovrà comunicare all'Assessorato contestualmente alla richiesta di svolgimento dell'esame l'elenco degli allievi con DSA, il relativo grado di raggiungimento degli obiettivi del corso e le eventuali proposte di misure compensative.

- J. Assenza del candidato:** nel caso in cui il candidato, per malattia o altri gravi motivi di impedimento, non dovesse risultare presente nelle date di convocazione per lo svolgimento delle prove, il Presidente della Commissione d'esame acquisisce la documentazione prodotta a giustificazione, verbalizzandone l'assenza. In tal caso il Dirigente Scolastico, previa richiesta alla Regione ed autorizzazione da parte della stessa che indicherà le date, proporrà una seconda sessione o di richiedere lo spostamento della stessa in altra sede – compresa abitazione, luogo di detenzione o di cura – per lo svolgimento delle prove.
- K. Verbalizzazione e pubblicazione dei risultati:** Contestualmente allo svolgimento delle diverse operazioni d'esame la Commissione procede alla compilazione del verbale d'esame (modello 18 IeFP). Alla fine delle operazioni i risultati sono pubblicati all'albo dell'Istituzione scolastica.
- L. Relazione della Commissione.** La Commissione redigerà in duplice copia una "Relazione" di resoconto sullo svolgimento degli esami di qualifica. Una copia della Relazione dovrà essere acquisita dal Presidente di Commissione e una copia dovrà essere inviata dall'Istituto all'USR.

Si allega alla presente:

- modello 16 IeFP – richiesta costituzione commissioni esami;
- modello 17 IeFP – composizione commissioni esami;
- modello 18 IeFP – verbale degli esami

Per l'Ufficio Scolastico Regionale
della Sardegna
F.to Il Vice Direttore Regionale
(Francesco Feliziani)

Per la Regione della Sardegna
F.to Il Direttore del Servizio
(Luca Galassi)